



Allegato b)

CITTA' DI VITTORIA

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI BENI CULTURALI SPORT PUBBLICA ISTRUZIONE

CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE DEL COMODATO D'USO GRATUITO DEL FONDO AGRICOLO DEL PARCO DI SERRA SAN BARTOLO

L'anno, il giorno..... , del mese di..... , in
VITTORIA (Rg), nella Residenza Municipale, in via

con la presente scrittura privata, valida a tutti gli effetti di legge, tra:

il Comune di VITTORIA C.F....., nella persona del Dirigente della Direzione Servizi Sociali Beni Culturali Sport Pubblica Istruzione Dott. Giorgio La Malfa , il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale che rappresenta (parte di seguito indicata quale **Comune**)

e

Il Signor/La Signora , nato/a a, il..... del mese di
....., dell'anno, C.F.....

(parte di seguito indicate quali **ASSEGNATARIO**)

PREMESSO CHE:

Il Parco extra urbano di Serra San. Bartolo, di proprietà comunale, si trova in c/da San Bartolo e si estende per diversi ettari ed al cui interno si trovano diversi alberi di carrubo , di ulivo, di mandorlo e ad altre essenze arboree per cui necessita di manutenzione ordinaria ed è destinato all'uso pubblico e allo svolgimento di particolari manifestazioni culturali e sportive organizzate dall'Ente proprietario o da associazioni culturali e sportive che ne richiedono l'utilizzo.

Volendosi ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare i rapporti tra le parti, come sopra rappresentate,
si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto e Durata

1. Il Comune assegna ail comodato d'uso gratuito del fondo agricolo del Parco di Serra San. Bartolo, all'interno del quale insistono caseggiati, strutture materiali, muri a secco e ringhiere varie e vi si trovano diversi alberi di carrubo, di ulivo, di mandorlo ed altre essenze arboree per cui necessita di manutenzione ordinaria e potatura degli alberi e falciatura degli arbusti e dell'erba ogni volta che si rendesse necessario evitando rischi di incendio;
2. L'assegnazione del fondo agricolo viene effettuata a titolo di corrispettivo del contratto d'opera inerente il servizio di cui sopra, in contropartita alla raccolta dei frutti di carrubo e di ulivo e di tutte le piante ivi esistenti ;
3. La durata della concessione è pari ad anni 2 (due) prorogabili a decorrere dalla firma del presente contratto.
4. E' escluso il tacito rinnovo.

Art. 2 Accettazione dell'Assegnazione

1. L'assegnatario accetta l'assegnazione in oggetto e si obbliga ad utilizzare il fondo agricolo nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al presente contratto.
2. L'assegnatario si impegna a restituire il fondo agricolo al termine di validità della presente convenzione nel medesimo stato, salvo il naturale deterioramento derivante dall'uso.

Art. 3 Obblighi dell'Assegnatario

1. L'Assegnatario dovrà utilizzare il bene con la dovuta diligenza del buon padre di famiglia e a prestare la propria opera nel rispetto delle istruzioni impartite dai funzionari comunali preposti.
2. L'assegnatario è obbligato alla manutenzione ordinaria delle strutture materiali, di muri a secco, ringhiere varie e della potatura degli alberi di carrubo, di ulivo, di mandorlo, alla falciatura degli arbusti e dell'erba ogni volta che si rendesse necessario evitando rischi di incendio:
3. È vietato all'assegnatario depositare attrezzi o oggetti incustoditi nel terreno negli orari di apertura al pubblico, in quanto potrebbe danneggiare l'immagine/decoro dello stesso.
4. Il terreno non può essere adibito a scopi diversi;
5. comunicare all'Amministrazione Comunale, prima della stipula del contratto, un numero di cellulare reperibile 24 ore al giorno;
6. L'assegnatario si impegna a servirsene esclusivamente per l'uso determinato dall'accordo e a non concederne l'uso a terzi e dotarsi dell'attrezzatura necessaria per un corretto svolgimento delle attività, ;
7. L'assegnatario, in qualsiasi caso, non ha diritto ad alcun compenso da parte del Comune.
8. Alla scadenza concordata, l'assegnatario si obbliga a restituire al Comune il terreno del Parco pienamente disponibile e nello stato di fatto di cui si trovava al momento della consegna salvo il normale deterioramento d'uso;

9. E' fatto divieto al Concessionario di manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative proprie, gli impianti esistenti senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta dell'Amministrazione Comunale.

L'assolvimento di detti obblighi ed oneri dovrà avvenire con continuità e senza interruzioni. L'omesso adempimento dei servizi oggetto del modus richiesto all'Assegnatario e precisato nel contratto, costituisce giusta causa di risoluzione del contratto stesso da parte del Comune.

Art. 4 - Diritti E Doveri Dell'Assegnatario

E' fatto tassativo divieto, pena la risoluzione immediata del contratto di affidamento del servizio di:

1. svolgere o esercitare nel fondo agricolo qualsiasi attività lavorativa diversa da quella del presente contratto;
2. locare o sub locare, anche parzialmente, il fondo agricolo assegnato;
3. Segnalare ai funzionari comunali preposti, le necessità di interventi di manutenzione straordinaria del fondo.
4. Usufruire pienamente dei benefici derivanti dai frutti degli alberi presenti nel parco.

Il Custode si impegna a compiere le obbligazioni sopra elencate con solerzia e diligenza, costanza e a perfetta regola d'arte in osservanza alle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro con utilizzo di DPI (Dispositivi prevenzione infortuni), senza porre alcun vincolo.

Art. 5 Responsabilità e Assicurazioni

L'Assegnatario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e prescrizioni impartite dal Comune, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale.

Art. 6 Prestazioni Offerte

1. Nessun compenso è dovuto dal Comune per le attività indicate negli articoli precedenti, che l'assegnatario si impegna a compiere con serietà, diligenza, costanza e a perfetta regola d'arte, pertanto, l'assegnatario nulla potrà pretendere dal Comune in termini economici, essendo egli stesso già indirettamente remunerato con il comodato d'uso gratuito del fondo in oggetto e dalla fruizione dei benefici derivanti dalla produzione dei frutti degli alberi presenti al Parco.
2. La presente Convenzione non comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato con il Comune, né di carattere pubblico o privato, né a tempo determinato o indeterminato.
3. l'assegnatario assume a proprio carico ogni rischio per infortunio e responsabilità verso terzi conseguentemente alle prestazioni offerte.
4. Il Comune potrà effettuare controlli sulla corretta manutenzione del fondo.

Art. 7 Risoluzione del contratto

1. Oltre alle cause dell'art. 1453 del codice civile, sarà motivo di risoluzione della concessione il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore;
 - b) subaffidamento a terzi del servizio
 - c) cessione a terzi in toto o in parte del servizio;
 - d) gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dal contratto;
 - f) violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente le strutture oggetto della concessione per usi o finalità diverse da quelle convenute;
2. Il Comune potrà dichiarare la risoluzione del presente contratto in ogni momento qualora si dovessero verificare situazioni di grave inadempienza;

Art. 8 Recesso

1. Il Comune potrà recedere dall'affidamento, con preavviso non minore di 2 mesi, per motivi di pubblico interesse, o per particolari situazioni di gravità. Con effetto immediato in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione del servizio e del comodato d'uso del fondo agricolo.

2. L'affidatario potrà recedere dal contratto di affidamento del servizio per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali con preavviso non minore di 3 mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata o PEC

Art. 9 Disposizioni Finali

Per quanto non previsto dal presente atto, si rinvia espressamente alle norme del Codice Civile e a quelle disposte da altre leggi in materia, in vigore nel periodo di validità del presente contratto, se e in quanto applicabili.

La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, previo assoggettamento dell'imposta di registro nella misura dovuta ai sensi del medesimo D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto:

L'Assegnatario

Il Dirigente